



Provincia di
Bergamo

Dipartimento Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

Via Sora, 4 - 24121 Bergamo

Tel. 035.387288

segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Data:

Spett.le

Prot. n. /bp/dm

Comune di Palosco

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PGT vigente AT2-Area produttiva Ovest di via delle Arti.

Contributi e osservazioni – trasmissione integrazioni

E
COMUNE DI PALOSCO
Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005421/2021 del 16/06/2021
Firmatario: SILVIA GARBELLI

Con riferimento alla Vs. nota del 10/06/2021 prot. n. 5225, pervenuta al Prot. provinciale n. 34447 in data 10/06/2021, relativa alle delucidazioni in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, al fine di offrire un nuovo contributo per quanto di competenza dello scrivente Ente, in qualità di ente territorialmente interessato, avendo analizzato i documenti pubblicati sul sito "SIVAS" ed i documenti pervenuti successivamente all'incontro in videoconferenza del 03/06/2021, si formulano le considerazioni di seguito riportate.

Il Comune di Palosco è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con DCC n. 10 del 04/04/2009 e successiva Variante approvata con DCC n. 15 del 10/11/2015. In data 25/06/2018 con DCC n. 7 il Comune ha disposto la proroga del Documento di Piano del PGT, ai sensi ai sensi dell'art. 5, c. 5 della L.R. 31/2014.

Il procedimento della Variante al PGT AT2 - *Area produttiva Ovest di via delle Arti* è stato avviato con DGC n. 43 del 14/04/2021.


La presente variante, che tocca tutti i documenti del PGT (DdP, PdR e PdS), prevede la modifica di un'area già urbanizzata nel PGT vigente e definita AT2 "Area produttiva ovest via delle Arti".

In ragione del fatto che tale area risulta già analizzata nel PGT vigente quale Ambito di Trasformazione, il Rapporto Preliminare (RP) non riporta le analisi e valutazioni già oggetto della procedura VAS del PGT, limitandosi a una trattazione dei soli aspetti di modifica introdotti dalla proposta progettuale in esame.

La presente variante si sostanzia per i seguenti elementi:

- insediamento destinazione logistica
- incremento altezza massima degli edifici fino a m. 15
- modifica zona filtro di rispetto
- modifica viabilità interna
- previsione di accesso diretto dalla SP ex s.s. 573

La zona in cui si prevede la realizzazione dell'intervento è situata nella parte nord del Comune in un'area lungo la SP573. Si tratta nel complesso di un'area periferica, lontana dal centro abitato, ai margini della campagna agricola, caratterizzata dalla presenza di capannoni ad uso commerciale, serre e una cava estrattiva; non sono presenti invece agglomerati che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.



PGT vigente



Variante al PGT

L'intervento di progetto prevede la realizzazione di un centro a destinazione logistica ubicato lungo la SP573, con due accessi per l'ingresso e l'uscita dei mezzi leggeri e pesanti: a sud lungo la SP573 e ad est lungo Via delle Arti con la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria.

All'interno dell'area di intervento è prevista la realizzazione di due nuovi edifici a destinazione logistica, dotati rispettivamente di 13.765 mq (A1) e 36.135 mq (A2) destinati a magazzino, oltre a 935 mq (A1) e 2.206 mq (A2) con destinazione uffici. Contestualmente è prevista la realizzazione di un parcheggio di 6.322 mq e di aree a verde di 14.831 mq. Manca il dato sulla

Il RP non indica la "superficie operativa" e non fornisce informazioni circa la **quantità** e la **tipologia di merce movimentata**, aspetti fondamentali da un lato per valutare l'eventuale assoggettamento a VIA del progetto^[1], dall'altro per verificare la necessità che debbano o meno essere acquisiti altri titoli abilitativi.

In relazione a quest'ultimo aspetto, si invita a verificare l'eventuale movimentazione di sostanze pericolose, che comporta per le acque meteoriche di dilavamento l'assoggettamento alle disposizioni del RR 4/2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26" e/o la presenza di acque reflue industriali derivanti da eventuali impianti di raffreddamento; in entrambi i casi il relativo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato tramite Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013.

In relazione alle modifiche proposte e alla verifica degli impatti ambientali svolta dal RP, si ritiene opportuno osservare quanto segue:

- in tema di **scarichi**, nel parere del Servizio Risorse idriche - Scarichi si rileva che la documentazione messa a disposizione non fa alcun riferimento alle acque reflue derivanti dal nuovo insediamento (polo logistico) ed al relativo recapito; si richiede tuttavia che le acque reflue di tipo domestico siano recapitate in pubblica fognatura, mentre per le acque meteoriche ed eventuali reflui industriali che venga fornita una dettagliata relazione illustrante il rispettivo recapito ed il sistema di trattamento previsto.
- in tema di **rifiuti**, nel parere del Settore Ambiente – Servizio Rifiuti si coglie l'occasione per segnalare che nell'ambito del procedimento per l'attuazione dell'intervento:
 - dovranno essere definiti il volume di materiale da scavo derivante dalla realizzazione delle opere e le modalità di gestione dello stesso. In merito, si evidenzia che: – è da privilegiare il recupero/riutilizzo del materiale da scavo rispetto al suo smaltimento in discarica; – l'esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce da scavo (compreso l'utilizzo nel sito di produzione) è disciplinata dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 Regolamento recante

^[1] Secondo quanto previsto dalla lettera am) dell'Allegato A alla LR 5/2010 e smi sono soggette a **VIA di competenza regionale** le piattaforme logistiche (non intermodali), centri di magazzinaggio generale e simili che interessano una superficie operativa (capannoni, uffici, piazzali, viabilità interna, area ferroviaria e/o portuale, etc.) superiore a 20 ettari, o che hanno una **capacità di movimentazione di merci superiore a 400.000 tonnellate/anno**. Sono invece soggette a verifica di assoggettabilità a VIA le piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di

magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari (punto 7, lettera e2) dell'Allegato B alla LR 05/2010).

la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Si segnala che con Delibera 9 maggio 2019, n. 54 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - SNPA, organo di coordinamento tra le ARPA, sono state approvate "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo";

- la gestione dei rifiuti (es. rifiuti da demolizione, rifiuti da costruzione, etc.) dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare:
 - per il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, dovranno essere rispettate le condizioni indicate all'art. 185 bis del medesimo Decreto legislativo (nonché all'art. 23 del predetto D.P.R. n. 120/2017 per le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti);
 - gli oneri dei produttori di rifiuti sono indicati all'art. 188;
 - per il trasporto occorre fare riferimento all'art. 193;
- per quanto riguarda la fase di cantiere:
 - dovrà essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori e polveri;
 - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni.
- in tema di **traffico** il RP ha analizzato la sostenibilità dell'intervento di progetto verificando l'impatto viabilistico del nuovo insediamento sulla rete stradale di afferenza. Lo stato attuale della viabilità è stato descritto grazie ad un rilievo automatico e manuale dei flussi veicolari che attualmente caricano la rete; si precisa che i dati di febbraio 2021 sono stati confrontati con i volumi di traffico rilevati nel gennaio del 2020, osservando una sostanziale invarianza tra la circolazione pre-Covid19 e lo stato attuale. Si demanda ad una analisi più approfondita in sede di VIA o assoggettamento a VIA;
- in tema di **aria**, nel RP si dimostra che il nuovo insediamento non potrà alterare, in modo significativo, il quadro emissivo attuale in considerazione del previsto limitato aumento del traffico veicolare indotto. Anche per questo aspetto si demanda ad una analisi più approfondita in sede di VIA o assoggettamento a VIA.

In relazione al contesto già produttivo, la proposta progettuale non evidenzia elementi di incongruenza morfologica sia rispetto ai connotati insediativi generali dell'ambito, sia sotto il profilo della scala dimensionale dei nuovi manufatti edilizi; tuttavia il progetto prevede la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale in particolare attraverso la realizzazione di sistemi a verde. Nel RP si evidenzia che la consociazione vegetale scelta esprimerà una forma di biorisanamento ambientale definito come "biomitigazione", ovvero come un ripristino ecologico a favore dell'equilibrio ecologico dell'habitat circostante che caratterizza la naturalità del territorio limitrofo. Le caratteristiche morfologiche delle specie scelte e la densità d'investimento per unità di superficie della copertura arborea e arbustiva, costituiscono un importante fattore mitigante con rilevante capacità di potere assorbente di altre polveri inquinanti presenti nell'atmosfera per azione del traffico.
- in tema di **natura e biodiversità**, come evidenziato nel RP, relativamente alla Rete Ecologica Regionale, il Comune di Palosco ricade all'interno del settore "111 – Alto Oglia". Come si evince nel RP, l'area oggetto della presente istanza è esterna agli elementi di primo e secondo livello della RER, ai corridoi regionali primari ad alta antropizzazione e a varchi. L'area di

variante risulta già urbanizzata nel PGT vigente con la previsione di AT2 “Area produttiva ovest via delle Arti”.

Nel parere del Settore Ambiente-Servizio Ambiente si escludono possibili interferenze con **Siti Rete Natura 2000**. Relativamente all’impatto **paesaggistico**, il Servizio ritiene indispensabile che la progettazione delle aree a verde (aventi un’estensione di circa 14.800 mq) sia volta non solo a mitigare l’impatto visivo del fabbricato, ma anche a garantire una funzionalità ecologica delle stesse in considerazione della presenza, a nord e ovest, di aree agricole che risultano classificate dal vigente PTCP come “ambiti agricoli di interesse strategico” .

In tema di **suolo e sottosuolo** non si rilevano interazioni negative, peraltro già analizzate in sede di VAS del PGT vigente. Nel RP viene segnalato che la committenza ha già eseguito, in accordo con la competente Soprintendenza, una campagna di indagine in loco tesa a valutare la presenza di eventuali elementi di interesse. La campagna ha dato esito negativo rispetto a potenziali rischi di ritrovamenti.

Poiché il comune di Palosco ricade nelle aree ad alta criticità idraulica, ai sensi dell’art. 7 del RR 7/2017 e s.m.i., si demanda al rispetto del regolamento stesso.

Nel RP emerge che l’area di progetto non risulta interessata dalla perimetrazione di fasce fluviali/aree in dissesto inserite nel PAI, mentre non si fa alcun cenno al PGRA.

Per quanto attiene alla coerenza con la pianificazione sovraordinata si rileva che:

- in merito **al PTR (l.r. 31/2014)**, la presente variante prevede modifiche minori che non comportano nuovo consumo di suolo;
- in merito al nuovo **PTCP**, come già indicato nella precedente nota del 25/05/2021 prot. n. 31147, la presente variante riguarda la modifica dell’Ambito di Trasformazione AT2 - *Area produttiva Ovest di via delle Arti*, già previsto nel PGT vigente, che interessa gli articoli 58 e 59, parte VIII, titolo 15, delle Regole di Piano, per cui è da considerarsi di rilevanza sovracomunale. Pertanto, in presenza di iniziative e previsioni di cui sopra, il Comune di Palosco dovrà promuovere specifiche intese strategiche con i Comuni dell’ambito territoriale potenzialmente interessato in modo significativo dagli effetti di tale iniziativa e con gli altri Enti aventi titolarità sul territorio interessato, al fine di assumere i necessari pareri e di concertare ove possibile le modalità di intervento e le forme perequative e compensative.

Per quanto sopra e considerato che:

- oggetto della presente verifica sono esclusivamente gli interventi della variante al PGT vigente;
- gli impatti previsti rispetto alle componenti ambientali risultano, stante quanto rilevato dal Rapporto Preliminare, non rilevanti;
- la presente variante, sebbene introduca attività per le quali è necessaria l’attivazione della procedura di VIA e relativa autorizzazione ai sensi della LR 5/2010:
 - **prevede modifiche minori che non comportano nuovo consumo di suolo, nel rispetto di quanto disciplinato dalla L.R. 31/2014**
 - non interferisce con Siti Rete Natura 2000;
 - riguarda la modifica dell’Ambito di Trasformazione AT2 “Area produttiva ovest via delle Arti”, già previsto nel PGT vigente e già oggetto della procedura VAS dello stesso;

si ritiene non risulti necessaria l’attivazione della procedura di valutazione ambientale e, pertanto, si esprime parere favorevole sulla non assoggettabilità a VAS della variante in oggetto.

Si fa presente che, come dichiarato nel RP, la variante prevede la modifica del Documento di Piano del PGT vigente; pertanto, ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., dovrà essere presentata specifica richiesta di Verifica di compatibilità con il PTCP allo scrivente Ufficio della Provincia di Bergamo utilizzando la modulistica, aggiornata per il nuovo PTCP (da richiedere al referente per l’istruttoria).

Si ricorda ai Comuni che hanno deliberato la proroga del Documento di Piano ai sensi della L.R. 16/2017, che il DdP perderà efficacia entro un anno dal 03/03/2021, data di pubblicazione sul BURL del nuovo PTCP ; tutti gli altri Comuni sono tenuti ad approvare un nuovo Documento di Piano in adeguamento ai disposti della L.R. 31/2014 e del nuovo PTCP, al momento della scadenza del DdP vigente.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Silvia Garbelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

Referente: Arch. Barbara Provenzi – tel. 035/387.321